

# AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA GR6

## REGOLAMENTO PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEL CINGHIALE

### Art. 1 Finalità

1. Il presente disciplinare regola la gestione faunistica e venatoria del cinghiale all'interno dell' A.T.C. GR 6, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione faunistica e venatoria degli Ungulati, del Piano faunistico - venatorio Regionale e di quello Provinciale, al fine di raggiungere e mantenere una densità agricolo - forestale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e di tutela delle altre specie selvatiche.

### Art. 2 Programmazione faunistica e venatoria del territorio

1. L' A.T.C. provvede agli adempimenti previsti dall'art. 81 del Testo Unico D.P.G.R. N° 13/R del 25/02/04 in materia di gestione faunistico-venatoria in attuazione della Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3, ed esprime alla Provincia il parere per l'individuazione delle aree vocate per la gestione del cinghiale.
2. L' A.T.C. provvede agli adempimenti previsti all'art. 82 del suddetto Testo Unico.

### Art. 3 Piano di gestione faunistica e venatoria del cinghiale

1. L'A.T.C. provvede annualmente, sulla base delle caratteristiche ambientali e agricole, a redigere un piano di gestione faunistica e venatoria del cinghiale e di quanto previsto all'art. 83 del T.U. 13/R 2004. Tali azioni sono concordate con la Provincia per quanto attiene gli istituti faunistici e faunistico - venatori ricompresi.

### Art. 4 Territorio vocato al cinghiale

1. Il territorio vocato rappresenta l'area nella quale viene effettuata la gestione conservativa della specie.
2. Nell' area vocata la caccia al cinghiale, di norma, è esercitata con il metodo della battuta con l'uso dei cani da seguito.

### Art. 5 Territorio non vocato

1. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle altre specie selvatiche.
2. L'obiettivo verso il quale devono tendere gli interventi nel territorio non vocato al cinghiale è l'eradicazione della specie.
3. Il territorio non vocato è suddiviso in due distinte fasce (ai sensi della D.C.P. 49/2003)
4. a) - la fascia di influenza ("A.I.") individuata dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto con determinazione dirigenziale 1447/CF del 05/07/2002;  
b) - la fascia di tipo ("A.E.") è rappresentata dalla porzione di territorio non vocato nella quale il cinghiale deve essere eliminato in maniera definitiva.
5. Le fasce di territorio di tipo "A.I." e "A.E." devono essere delimitate da confini ben individuabili e riportate su cartografia in scala adeguata.
6. Nella fascia di influenza ("A.I.") e nel territorio non vocato di tipo ("A.E.") la realizzazione degli interventi di prevenzione, nonché delle eventuali operazioni di controllo per il contenimento della specie, è stabilita in base al programma annuale predisposto dall'Amministrazione Provinciale ai sensi dell'art. 92 del Testo Unico del D.P.G.R. del 25 02/04, N° 13/R.. Possono collaborare alla realizzazione del piano anche le squadre assegnate ai limitrofi distretti di caccia al cinghiale.

### Art. 6 Densità agricolo - forestale

1. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico (D.P.G.R. N° 13/R del 25/02/04), definisce per ogni distretto la densità agricolo - forestale del cinghiale (D.A.F.), tenuto conto anche del tipo di colture agricole e degli importi dei danni liquidati negli ultimi 2 anni.
2. Alla definizione e verifica annuale della D.A.F. ottimale contribuiscono di norma i seguenti parametri:
  - a) - i censimenti del Cinghiale all'inizio ed al termine della stagione venatoria;
  - b) - l'ammontare degli indennizzi erogati all'interno del territorio vocato e nelle sue vicinanze per una estensione di Km. 1.

c) - il numero di capi abbattuti nel corso della stagione venatoria e nell' ambito di interventi di controllo numerico della specie effettuati all'interno del territorio vocato e nelle sue vicinanze per una estensione di Km. 1

## **Art. 7 Distretti di gestione**

1. L' A.T.C. con proprio atto provvede a suddividere il territorio vocato al cinghiale in unità di gestione denominate "Distretti di gestione del cinghiale"
2. L' A.T.C. per ciascun distretto provvede, nell' ambito del piano di cui all' art. 3 del presente regolamento e del Testo Unico (D.P.G.R. N° 13/R del 25/02/04), alla stesura di un piano annuale di gestione. Tale piano articolato di norma per zone di gestione assegnate a cacciatori iscritti al distretto stabilisce:
  - a - il piano per la prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole ed alle altre specie selvatiche da attuare nel distretto in collaborazione con i proprietari e/o conduttori dei fondi;
  - b - il piano di prelievo annuale in funzione della densità agricolo - forestale fissata;
  - c - redige il piano economico di ciascun distretto che fissa tra l'altro gli oneri eventualmente spettanti ai cacciatori iscritti nel distretto per l' attuazione del piano stesso e per il risarcimento di eventuali danni causati dal cinghiale da questi all'interno del distretto per la mancata realizzazione del piano.  
*Il Comitato di gestione dell' A.T.C., entro il 30 novembre di ogni anno, si riserva di aggiornare il piano di gestione sulla base della valutazione dei danni rilevati nell' annata agraria in corso.*
3. Il piano riguardo alla prevenzione dei danni prevede con proprio atto la pianificazione e la regolamentazione:
  - a) - del foraggiamento dissuasivo. In mancanza di tale atto qualsiasi forma di foraggiamenti è vietata
  - b) - delle recinzioni elettriche che si intende attivare ovvero la loro lunghezza, il numero di batterie da impiegare, la loro ubicazione (con indicazione su cartografia) e le persone responsabili del loro impiego;
  - c) - di ogni altro intervento ritenuto utile ai fini della prevenzione dei danni, compresi gli eventuali interventi di miglioramento ambientale.
4. Il piano prevede altresì l'individuazione degli interventi per la prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole ed alle altre specie selvatiche da attuare nelle aree esterne ("A.E.") affidate alla competenza di ciascun distretto.

## **Art. 8 Compiti dei responsabili di distretto**

1. L'A.T.C., su proposta dei responsabili delle squadre assegnate al Distretto, provvede a nominare per ciascun distretto un responsabile e 2 vice – responsabili, qualora il numero di squadre assegnate al distretto risulti superiore a 3.
2. Il responsabile è tenuto a coordinare gli interventi attuativi del piano ovvero ad assicurare la realizzazione degli interventi di prevenzione, comprese le azioni di contenimento numerico del cinghiale, a predisporre le operazioni di censimento, a ripartire il piano annuale di prelievo fra le diverse zone di gestione.
3. L'A.T.C. può procedere in ogni momento alla sostituzione del responsabile di distretto con atto motivato.
4. La gestione del Distretto è effettuata dal consiglio di distretto, composto dai responsabili delle squadre assegnate al Distretto e dal Responsabile del Distretto, che presiede le riunioni del Consiglio. I Responsabili delle squadre potranno essere rappresentati da un altro componente della squadra tramite apposita delega.  
Il consiglio di distretto nomina inoltre le seguenti figure al proprio interno ai fini dell' attuazione del piano di gestione di cui all'art. 83 del T.U. 13/R 2004.
  1. un coordinatore per **la prevenzione dei danni, avente le funzioni di:**
    - i. provvedere alla organizzazione e al coordinamento dell'attività di prevenzione;
    - ii. essere referente verso l'ATC e verso il responsabile del distretto del gruppo di prevenzione dei danni;
  2. una persona addetta ad assistere alla stima dei danni alle colture durante i sopralluoghi effettuati dal tecnico incaricato dall'ATC.

3. nominativi delle persone (almeno cinque) che compongono il **gruppo per la prevenzione dei danni**.
5. Il responsabile del distretto convoca le riunioni del consiglio almeno due volte all' anno:
  - a) - una riunione da effettuarsi entro il **30 marzo di ogni anno** per formulare osservazioni e proposte ai fini della redazione ed attuazione del Piano annuale di gestione del cinghiale.
  - b) - una riunione da effettuarsi entro il **20 settembre di ogni anno** con la quale viene confermato il Responsabile del distretto o proposto all' A.T.C. un nuovo Responsabile e vengono stabilite le proposte di assegnazione delle zone di caccia da avanzare all'A.T.C. *Tali decisioni sono approvate dalle squadre che compongono il Distretto con l'accordo dei  $\frac{3}{4}$  della media triennale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute. Ogni responsabile della squadra rappresenta la media triennale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute. Il comitato di gestione dell' A.T.C. invia ai responsabili delle squadre i dati relativi alla media triennale dei cacciatori iscritti alle squadre partecipanti alle battute entro il 15 marzo di ogni anno.*
6. Il consiglio, per il proprio Distretto, deve curare e verificare la realizzazione del Piano annuale di gestione del cinghiale compresi gli interventi di contenimento del cinghiale ai fini della prevenzione dei danni alle colture agricole;
7. Il Responsabile del distretto è tenuto a segnalare all' A.T.C. la mancata partecipazione delle squadre alla attuazione del piano di prevenzione danni e dei censimenti;
8. Il Comitato di Gestione dell' A.T.C. può mettere a disposizione del consiglio i supporti tecnici e scientifici necessari e prevedere forme di rimborso delle spese sostenute dallo stesso, per la realizzazione del piano di gestione compresi gli interventi di prevenzione danni.

#### **Art. 9 Zone di gestione**

1. Al fine di agevolare la realizzazione del piano di gestione l'A.T.C. ripartisce il territorio del distretto in zone di gestione, composte da più aree di battuta. Le zone di gestione vengono assegnate alle squadre secondo quanto disposto dall'art. 91 del T.U. approvato con DPR 13R/2004 *comma 10 e 11*.
2. La squadra assegnataria della zona di gestione è tenuta a prestare la propria collaborazione alla realizzazione del piano fino a nuova assegnazione (ai sensi dell'art. 83 e dell'art. 91 del T.U.R. 13/R-2004).
3. L' A.T.C. può provvedere ad individuare, nella porzione di territorio non vocato di tipo "A. E.", l'area dove la squadra è tenuta ad attuare il piano di prevenzione.
4. Due squadre, purché appartenenti ad uno stesso Distretto, possono esercitare assieme l'attività venatoria all' interno di una delle due zone di gestione assegnate, purché ogni squadra raggiunga il numero minimo di partecipanti fissato dalla Provincia e comunque per non più di 5 volte per ogni stagione venatoria. L'annotazione circa la scelta di cacciare assieme deve essere riportata sul registro di entrambe le squadre. Il superamento delle 5 volte comporta l'automatica fusione delle squadre dalla successiva stagione venatoria.

#### **Art. 10 Compiti dei responsabili delle zone di gestione e costituzione delle squadre**

1. Ciascuna squadra provvede a nominare al proprio interno le seguenti cariche di responsabilità:
  4. **Capocaccia** (e vice capocaccia): colui che è responsabile per la squadra dei rapporti con l'ATC.
  5. **responsabile della battuta** (e tre persone che possano sostituirlo in caso di assenza): colui che decide in merito alle modalità di conduzione delle battute di caccia.
  6. **coordinatore della prevenzione dei danni**: provvede alla organizzazione e al coordinamento dell'attività di prevenzione dei danni ed è referente per l'ATC del gruppo di prevenzione dei danni;
  7. nominativi delle persone (almeno cinque) che compongono il **gruppo per la prevenzione dei danni**.

2. I responsabili della squadra sono tenuti a coordinare gli interventi attuativi del piano ovvero ad assicurare la realizzazione degli interventi di prevenzione, l'effettuazione delle operazioni di censimento, la realizzazione del piano annuale di prelievo.
3. Ciascun *capocaccia* **entro il 31 maggio** comunica all'A.T.C. l'elenco dei cacciatori iscritti e facenti parte della squadra, nonché delle cariche di cui al precedente comma 1.
4. Per poter essere inseriti in una squadra occorre possedere **entro il 31 maggio** i seguenti requisiti:
  - a. essere iscritti al Registro Provinciale dei cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta (ai sensi della lettera b), comma 1, art. 88 Testo Unico (D.P.R. N° 34/R del 07/08/02).
  - b. essere iscritti all'ATC ed aver provveduto al pagamento della relativa quota di iscrizione.
5. Sono ammessi alle squadre i cacciatori, **anche in data successiva al 31 maggio**, soltanto nel caso in cui abbiano effettuato i corsi di abilitazione all'esercizio venatorio ai fini del conseguimento della Licenza di porto di fucile per uso di caccia fino alla sessione del mese di *agosto* ed in conseguenza abbiano acquisito il porto d'armi di prima concessione dopo il 31 maggio.

L'ATC provvederà ad inviare ai capocaccia l'elenco degli iscritti risultanti, ai fini delle opportune verifiche in tempi congrui. **Il responsabile potrà confermare l'elenco della squadra o apportarvi eventuali modifiche ed integrazioni entro e non oltre il 20 settembre**, data entro la quale dovrà sottoscrivere l'elenco in via definitiva.

6. **E' vietato essere iscritti a più di una squadra per la stessa stagione venatoria.** Qualora il Comitato di gestione dell'A.T.C. verifichi l'inclusione di un cacciatore in più di una squadra il cacciatore sarà escluso dall'elenco degli iscritti a dette squadre, salvo verifica e diversa decisione da parte del Comitato di gestione dell'A.T.C.

Coloro che intendono cambiare squadra (o rinunciare all'iscrizione ad una squadra), anche durante la stagione venatoria, devono darne comunicazione all'ATC (e per conoscenza al capocaccia della squadra di provenienza) mediante una dichiarazione scritta e firmata, che riporti il numero e la denominazione della squadra dove vogliono essere inseriti, nonché numero e denominazione della squadra da cui intendono essere cancellati. Dovranno altresì dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere iscritti ad altra squadra della Regione Toscana. L'inserimento nella nuova squadra sarà possibile a partire dalla stagione venatoria successiva.

7. **Il capocaccia per iscrivere la squadra dovrà utilizzare l'apposito modello di domanda**, debitamente compilato in ogni sua parte, in cui dovrà dichiarare di assumersi la propria responsabilità circa la veridicità dei dati espressi, consapevole che, qualora i dati non corrispondano a verità, il comitato di gestione segnalerà il fatto alle autorità competenti e che gli eventuali provvedimenti disciplinari saranno applicati all'intera squadra.

Al modello di domanda debitamente compilata dovranno essere allegati:

- un elenco dei nuovi cacciatori da inserire nella squadra.
- un elenco dei cacciatori dimessi dalla squadra.

8. **Il responsabile è tenuto a consegnare all'A.T.C. entro 15 giorni dal termine del periodo di caccia i registri di caccia debitamente compilati**, così come indicato nell'art. 91 comma 14) del Testo Unico (D.P.G.R. N° 13/R del 25/02/04).

## Art. 11 Assegnazione delle squadre ai distretti

1. A partire dalla stagione 2005/06 l'A.T.C. provvede, ai sensi dell' art. 91 comma 10 e 11 del Testo Unico (D.P.G.R. N° 13/R del 25/02/04) ad assegnare ai distretti i cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale, garantendo a ciascuna squadra una porzione minima di area boscata calcolate nel seguente modo:

**Superficie di territorio da assegnare = S**

$$S = \frac{\text{numero medio di presenze effettuate dai cacciatori iscritti alla squadra negli ultimi 3 anni} * 80\% \text{ della superficie boscata del distretto}}{\text{somma totale del numero medio di presenze effettuate dai cacciatori iscritti a ciascuna squadra negli ultimi 3 anni} *}$$

( \* per le squadre nuove si considera il periodo compreso dalla data di costituzione della squadra al momento della sua assegnazione al distretto)

1) Esempio di assegnazione in un distretto composto da due squadre:

Squadra A:

- numero medio di presenze effettuate negli ultimi 3 anni = **400**

Squadra B

- numero medio di presenze effettuate negli ultimi 3 anni = **1000**

Superficie boscata del distretto = **1000 ha**

Superficie da assegnare alla squadra A:	Superficie da assegnare alla squadra B:
$S = 400 \times \frac{800}{400 + 1000} = 228$	$S = 1000 \times \frac{800}{400 + 1000} = 572$

1. Alla luce dei parametri sopra descritti, quando la superficie assegnata dal distretto risulti inferiore di 50 ha rispetto al minimo garantito la richiesta della squadra non potrà essere presa in considerazione ai fini del ripristino del parametro minimo, in modo da non rendere troppo complessa l'assegnazione delle aree di battuta;
2. La superficie da assegnare, per le squadre che hanno contribuito attivamente all'attuazione del piano di prevenzione dei danni nell'anno precedente, può venire aumentata su decisione del Comitato di gestione dell' ATC al momento della verifica del piano stesso, fino ad un massimo del 10% della superficie assegnata alla/e squadra/e stessa/e. Detta superficie verrà detratta fra le squadre che non hanno contribuito attivamente all'attuazione del piano.
3. Qualora all'interno del distretto vi sia l'unificazione di più squadre durante la stagione venatoria, alle stesse verranno mantenute, per l'anno in corso, le battute assegnate, tenendo conto dei criteri di contiguità delle stesse. Tale possibilità è prevista anche per la stagione successiva per le unificazioni avvenute tra il 1 febbraio ed il 30 maggio, purchè sia garantito il minimo di cui al precedente comma 1. Sarà cura dell'ATC garantire l'ammontare complessivo della superficie assegnata alle due squadre.
4. Qualora si renda necessario l'A.T.C. provvede alla formulazione delle graduatorie di accesso delle squadre al Distretto attribuendo un punteggio ai cacciatori ad essa appartenenti sulla base dei seguenti requisiti :
  - a) - residenza venatoria a titolo principale nell'A.T.C comprendente il Distretto (punti 5);
  - b) - residenza anagrafica in uno dei comuni del Distretto (punti 5);
  - c) - titolo di godimento di un fondo compreso nel Distretto di superficie non inferiore a 3 ettari, escluso il comodato a titolo gratuito e di atto di locazione rilasciato a più richiedenti se non corrispondente ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascun contraente (punti 5);

d) - anzianità di iscrizione alla squadra di caccia operante nel Distretto (punti 10)

5. *La squadra non ammessa al Distretto può inoltrare domanda all'A.T.C. per essere assegnato ad un altro Distretto non saturo.*

#### **Art. 12 Assegnazione delle zone di gestione alle squadre**

1. L'A.T.C. provvede ad effettuare, con la collaborazione dei Responsabili delle squadre, il censimento delle aree di battuta (cacciate) di ogni Distretto e ne predispone la cartografia in scala 1/25000.

La classificazione qualitativa dal punto di vista venatorio viene formulata dai Responsabili dei distretti e approvata all'unanimità dai responsabili delle squadre sulla scorta dei seguenti parametri forniti dall'A.T.C.:

- a) numero di cinghiali abbattuti mediamente negli ultimi 3 anni (punti da 1 a 5);
- b) tipologia di bosco (punti da 1 a 10);
- c) *presenza (sia all'interno che lungo il perimetro) di eventuali aree protette, istituti faunistici, divieti di caccia ecc. (punti da 1 a 20).*

Qualora la classificazione qualitativa delle aree di battuta non venga approvata all'unanimità dai responsabili delle squadre, ognuno di essi formulerà sulla base dei parametri prima ricordati una propria valutazione che trasmetterà all'ATC. La media delle valutazioni operata da ciascun responsabile di squadra costituirà il parametro di riferimento.

2. L'A.T.C. provvede ad assegnare a ciascuna squadra una zona di gestione di norma *con l'accordo dei ¾ della media triennale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute (Ogni responsabile della squadra detiene un numero di voti pari alla media triennale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute).* Le zone di gestione devono essere formate possibilmente da aree di battuta contigue. In caso contrario il Comitato dell'A.T.C. ne verifica le motivazioni.

3. Qualora non sussista *l'accordo dei ¾ della media triennale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute (ogni responsabile della squadra detiene un numero di voti pari alla media triennale dei cacciatori iscritti alla squadra partecipanti alle battute)* si procede, ai sensi del vigente Testo Unico Regionale la gestione degli ungulati, all'assegnazione delle aree di battuta (cacciate) mediante rotazione programmata, o sorteggio effettuato entro le ore 8 di ogni giornata di caccia alla presenza dei Responsabili delle battute.

4. Qualora il consiglio del distretto non raggiunga un accordo sulla individuazione ed assegnazione delle aree di battuta, e lo sancisca mediante apposito verbale, il Comitato di gestione dell'ATC nomina un'apposita commissione con pieni poteri per la gestione del distretto, finché il distretto stesso non rinomina i nuovi responsabili.

#### **Art. 13 Tempi di caccia e segnalazione delle battute**

1. L'A.T.C. stabilisce il periodo, le giornate e gli orari e le modalità di comunicazione delle presenze alle battute, nonché le norme di sicurezza per l'effettuazione della caccia in battuta al cinghiale, tenuto conto di quanto disposto dal calendario venatorio regionale e provinciale anche in modo diversificato per ciascun distretto.

2. Le battute devono essere segnalate tramite esposizione, lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia, almeno 1 ora prima dell'inizio della battuta stessa, di un cartello visibile a distanza che riporti il nominativo della squadra e la dizione "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO SQUADRA N°....".

3. *L'inizio e la fine della battuta sono segnalate con l'uso del corno.*

#### **Art. 14 Modalità di caccia in battuta**

1. La caccia in battuta al cinghiale deve essere svolta nell'osservanza di quanto stabilito dal presente disciplinare.

2. La caccia in battuta al cinghiale all'interno del territorio vocato è effettuata con i cacciatori iscritti al registro provinciale riuniti in squadre.

3. Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzabili le armi previste dall'art. 92 comma 12 del vigente Testo Unico Regionale.

4. Ai partecipanti alla caccia in battuta al cinghiale è vietato portare cartucce a munizione spezzata; ai battitori è consentito portare cartucce caricate a salve.

5. Per quanto concerne l'uso degli apparecchi radio valgono le disposizioni previste nel vigente Testo Unico Regionale.

### **Art. 15 Controllo numerico delle popolazioni di cinghiale all' interno del territorio vocato**

1. Di norma il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale all' interno dei distretti di gestione avviene durante il periodo di caccia tramite l' attuazione del piano annuale di prelievo.
2. Nel caso di mancato rispetto del piano assegnato o nel caso in cui un censimento al termine della stagione venatoria evidenzia il permanere di una densità agricola e forestale superiore a quella stabilita, e comunque ogniqualvolta l' A.T.C. lo ritenga necessario, l'A.T.C. stesso può imporre al Distretto di effettuare di norma nei mesi di gennaio interventi di abbattimento al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
3. Nel caso che gli interventi di cui al comma precedente non raggiungano gli obiettivi prefissati, l'A.T.C. può predisporre un piano di abbattimento per il Distretto da presentare alla Provincia anche nei successivi mesi dell'anno.
4. Gli interventi condotti in periodo di caccia chiusa sono attuati ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 e dell'art. 85 del vigente Testo Unico Regionale.

### **Art. 16 Sanzioni disciplinari: infrazioni di caratteri collettivo ed individuale**

1. 1 - Sono considerate infrazioni di carattere collettivo quelle commesse da:
  - Distretti di gestione, squadre e singoli cacciatori per decisioni determinate dagli organi responsabili.
2. 1 - Sono considerate infrazioni di carattere individuale quelle commesse da:
  - Cacciatori iscritti o ospiti di una squadra di caccia al cinghiale per iniziative prese autonomamente;

### **Art. 17 Sanzioni disciplinari**

1. Sono considerate infrazioni disciplinari
  - a. l'abbattimento di qualsiasi esemplare di fauna selvatica non consentita dal vigente Testo Unico Regionale, dal momento della registrazione del cacciatore sul registro per l'esercizio della caccia, fino al termine della battuta;
  - b. la mancata registrazione dei capi abbattuti sul registro per l'esercizio della caccia in battuta;
  - c. la registrazione sul registro per l'esercizio della caccia in battuta di cacciatori non reperibili all' atto del controllo;
  - d. l'abbattimento del cinghiale a munizione spezzata;
  - e. la mancata partecipazione della squadra e/o dei suoi rappresentanti incaricati allo svolgimento di attività gestionali relative al cinghiale predisposte dall' A.T.C. senza giustificato motivo;
  - f. la ritardata consegna del registro per l'esercizio della caccia in battuta;
  - g. l'esercizio dell' attività di caccia in battuta in un territorio non assegnato.

Comunque per le infrazioni non espressamente previste dal presente regolamento si fa riferimento a quelle individuate dalla normativa nazionale e regionale.

Le infrazioni di cui ai punti precedenti comporta da parte dell'ATC, fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente, la sospensione a titolo individuale o collettivo dalla caccia al cinghiale per un periodo non inferiore a 3 giornate stabilite per la caccia al cinghiale.

In caso di recidiva *la sanzione è raddoppiata*.

Presso l'A.T.C. è altresì tenuto il **"Registro delle sospensioni individuali e collettive"**.

### **Art. 18 Diniego di iscrizione alle squadre per la caccia al cinghiale**

1. L'A.T.C. può negare inoltre l'iscrizione fino a 3 anni consecutivi ad una squadra dell'A.T.C. e la possibilità di partecipare alle battute di caccia al cinghiale al cacciatore che:
  - a. abbatta capi di fauna selvatica diversi dal cinghiale e dalla volpe durante le battute di caccia o durante gli interventi di contenimento compresa la volpe nei casi in cui non ne sia consentito l'abbattimento.
  - b. eserciti la caccia al cinghiale nel territorio vocato in forme diverse da quelle stabilite dall' A.T.C.
2. Qualora le infrazioni di cui al comma 1 siano commesse da un cacciatore ospite, esso verrà escluso fino a 3 anni dalla possibilità di essere ospitato da una squadra di caccia al cinghiale operante nel territorio dell' A.T.C.

3. Nel caso che le infrazioni di cui al comma 1 siano compiute da un Agente di cui all' art. 51 della L.R. 3/94, le sanzioni saranno raddoppiate.

#### **Art. 19 Provvedimenti disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento sono comminate dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. dandone comunicazione, tramite raccomandata ai diretti interessati.
2. Contro i provvedimenti disciplinari disposti può essere presentata al Presidente dell'A.T.C. una memoria difensiva entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. A seguito di tale memoria vi dovrà essere da parte del Comitato di gestione un pronunciamento definitivo entro 15 giorni dal ricevimento della memoria stessa. Nel frattempo il presidente può disporre la sospensione temporanea del provvedimento

*Allegato A) Delibera n° 62 del 08/11/05*